



CITTÀ DI ERCOLANO

(Provincia di Napoli)

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Ufficio Antiabusivismo

ORDINANZA N° 25/2016

PROTOCOLLO INFORMATICO

36380

n° 25 del 25-7-2016

ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DEI LAVORI EX ART. 31 D.P.R. N° 380/2001

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con istanza acquisita al protocollo del Comune di Ercolano in data 28.02.1995 al n. 10837 – fascicolo n. 2089bis il sig. Vitiello Giovanni, nato a Napoli (NA) il 13.11.1962, ha avanzato richiesta tesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 della Legge 724/94 e s.m.i., la sanatoria delle opere abusive realizzate in Ercolano (NA) alla Via Vicinale Cefariello n. 12, consistenti nella realizzazione di un manufatto di due piani, realizzato su suolo individuato catastalmente nel N.C.T. al fg. 7 del Comune di Ercolano, particella n. 1951, di cui:

- piano cantinato destinato a deposito, individuato catastalmente nel N.C.U. al fg. 7 del Comune di Ercolano, particella n. 2049, sub. 3, cat. C6, consistenza mq. 63;
- piano terra destinato ad uso residenziale (n. 1 unità immobiliare individuato catastalmente nel N.C.U. al fg. 7 del Comune di Ercolano, particella n. 2049, sub. 2, cat. A7, vani 6,5;

- che con comunicazione di avvio del procedimento del 08.10.2014, prot. n. 56637 del 08.10.2014, debitamente notificato al sig. Vitiello Giovanni in data 09.10.2014, il Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica – Ufficio Condono Edilizio del Comune di Ercolano ha notiziato, ai sensi degli artt. 7, 8 e 10 bis della Legge 241/90, il sig. Vitiello Giovanni dell'avvio del procedimento finalizzato alla emissione del provvedimento di improcedibilità della istanza di condono edilizio prot. n. 10837 in data 28.02.1995 – fascicolo n. 2089 bis, intestata a l sig. Vitiello Giovanni, e ciò a seguito del parere di improcedibilità espresso dalla Soprintendenza BASPSAE di Napoli e Provincia prot. n. 6904 del 19.03.2014, acquisito al protocollo del Comune di Ercolano in data 20.03.2014 al n. 13198, e del parere negativo dell'Ente Parco Nazionale sul Vesuvio prot. n. 3373 del 18.08.2014, acquisito al protocollo del Comune di Ercolano in data 27.08.2014 al n. 49622;

- che con proprio provvedimento prot. n. 69011 del 02.12.2014, debitamente notificato al sig. Vitiello Giovanni in data 02.12.2014, il Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica – Ufficio Condono Edilizio del Comune di Ercolano, per le motivazioni già espresse nella comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 56637 del 08.10.2014 (parere di improcedibilità da parte della Soprintendenza BASPSAE di Napoli e Provincia e parere negativo dell'Ente Parco Nazionale sul Vesuvio) ha dichiarato **improcedibile** l'istanza di condono presentata ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 724/94 e s.m.i. dallo stesso sig. Vitiello Giovanni in data 28.02.1995, prot. n. 10837 - fascicolo n. 2089bis, con la quale si chiedeva la sanatoria di opere edili realizzate abusivamente in Ercolano alla alla Via Vicinale Cefariello n. 12, consistenti in un manufatto di due piani (piano cantinato destinato a deposito e piano terra destinato ad abitazione), così come in precedenza descritti ed individuato catastalmente nel N.C.U al fg. 7 del Comune di Ercolano, part.lla n. 2049, sub. 3 (piano cantinato) e sub. 2 (piano terra);

RICHIAMATI:

- il Dlgs. del 18/08/2000 n. 267 ed in particolare l'art. 107, comma 3, lett. g) che attribuisce ai dirigenti comunali la competenza ad emanare "tutti i provvedimenti di sospensione lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale";
- il D.P.R. n. 380/01 ed in particolare l'art. 27, comma 1 che recita: "Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi";
- lo Statuto comunale

ATTESO:

- che l'area su cui insistono le opere abusive in premessa è individuata catastalmente nel N.C.T. al fg. 12, particella ex 1952 (oggi 2049);
- che l'area su cui è stato realizzato il manufatto oggetto dell'istanza di sanatoria in parola, è soggetto alle norme ed ai vincoli previsti:

- dal vigente P.R.G. del Comune di Ercolano approvato con D.P.G.R. Campania n. 2376 del 14.05.1975, pubblicato sulla G.U. n. 177 del 1975;
- dal Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani, approvato con D.M. BB.AA.CC. del 04.07.2002, pubblicato sulla G.U. del 18.09.2002, serie generale n. 219;
- del Piano del Parco Nazionale del Vesuvio, approvato dal Consiglio Regionale della Campania in data 22.01.2010 e pubblicato in data 27.01.2010 sul BURCampania n. 9;

CONSIDERATO, pertanto, che le opere di cui all'istanza di sanatoria prot. n. 10837 del 28.02.1995 – fascicolo n. 2089bis, a firma del sig. Vitiello Giovanni, sono da considerarsi abusive perché prive del titolo abilitativo edilizio in sanatoria – condono edilizio;

RITENUTO:

- a) che le motivazioni sopra riportate indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per emettere ordinanza ingiunzione di demolizione delle opere in premessa;
- b) che l'ordine di demolizione è atto dovuto in presenza di opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo, rappresentando questo un'attività vincolata, priva di discrezionalità, rientrante nell'esercizio dei poteri sanzionatori e di controllo del territorio e repressione degli abusi edilizi previsto dagli artt. 27 e ss. Del D.P.R. n. 380/01;

RILEVATO che le opere abusive in parola costituiscono costruzione ex novo e che quindi esse ricadono negli interventi di cui all'art. 10, comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 380/01;

VISTO l'articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001 ed in particolare:

- a) il comma 2 che recita: *"Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3"*;
- b) il comma 3 che recita: *"Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita"*;
- c) il comma 4 che recita: *"L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente"*;
- d) il comma 4-bis che recita: *"L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente"*;
- e) il comma 5 che recita: *"L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico"*;

INGIUNGE

al Sig.:

➤ **VITIELLO Giovanni, nato a Napoli (NA) il 13.11.1962 e residente in Ercolano alla Via Palmieri n. 179,** la demolizione delle opere indicate in premessa, e precisamente quelle oggetto dell'istanza di condono prot. n. 10837 del 28.02.1995 – fasc. n. 2089bis così come descritte in premessa e che qui abbiansi integralmente per ripetute e trascritte, ed il ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine di gg. 90 a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza, con spese a carico del responsabile dell'abuso in solido al proprietario;

AVVERTE

- che, in caso di non ottemperanza alla presente ordinanza nei termini sopraindicati:

- a) **si procederà all'acquisizione al patrimonio del Comune di Ercolano** delle opere abusive oggetto della presente ordinanza, nonché dell'area di sedime delle stesse e di un'ulteriore area per una superficie complessiva non superiore a dieci volte quella complessiva utile abusivamente costruita;
- b) **si procederà alla demolizione delle opere** indicate in premessa a cura del Comune ed a spese del responsabile dell'abuso in solido al proprietario, che sono tenuti al relativo pagamento, nei confronti dei quali sarà azionata la procedura di recupero di cui al D.P.R. 28/1/1988, n° 43 e s.m.i., **salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico**;
- c) **si procederà all'applicazione delle sanzioni pecuniarie** nella misura di cui all'art. 31, comma 4bis del D.P.R. n. 380/01;

- che, prima di procedere alla demolizione delle opere eseguite abusivamente, ove le medesime risultino sequestrate, è necessario richiedere dissequestro temporaneo all'Autorità Giudiziaria entro un congruo tempo al fine del rispetto del termine di 90 giorni di cui all'art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/01;

COMUNICA

- a) che l'Ufficio competente è l'Ufficio Condono Edilizio – Abusivismo del Comune di Ercolano, con sede in Ercolano (NA) al corso Resina n. 39;
- b) che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Ripoli Andrea, domiciliato per la carica presso l'Ufficio Condono Edilizio - Abusivismo del Comune di Ercolano;
- c) che informazioni relative alla pratica potranno essere richieste all'Ufficio Condono Edilizio – Abusivismo del Comune di Ercolano, il martedì ed il giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 16,30; nei giorni e nelle ore indicate, inoltre è consentita al titolare della pratica o suo rappresentate munito di delega, nei modi e forme di legge, la visione degli atti, mentre per la loro eventuale estrapolazione in copia è necessario inoltrare apposita istanza indicante la documentazione e previo pagamento degli oneri dovuti;

DISPONE

A) che l'Ufficio Messi notificatori provveda con assoluta urgenza, e comunque entro il termine massimo di sette giorni dalla ricezione del presente atto, alla notifica del medesimo alla Sig.ra:

➤ **VITIELLO Giovanni, nato a Napoli (NA) il 13.11.1962 e residente in Ercolano alla Via Palmieri n. 179;**

B) che il Responsabile dell'Ufficio Antiabusivismo provveda alla trasmissione del presente provvedimento :

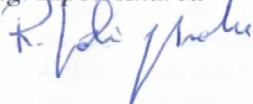
- alla Regione Campania, alla competente Soprintendenza, al Sindaco, al Comando di Polizia Municipale, per conoscenza;
- all'Ufficio Messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico e alla Redazione Web per la pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente ;

AVVERTE

che ogni eventuale impugnazione al presente provvedimento va proposta, ai sensi dell'art. 133, comma 1 del codice delle procedure amministrative, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio nel termine di sessanta (60) giorni dalla notifica del presente, nonché entro centoventi (120) giorni dalla notificazione del presente al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71.

Ercolano, li 22/07/2016

Il Funzionario Responsabile
Ing. Ripoli Andrea



Il Dirigente
Ing. Aniello Moccia



Fasc n° 2089bis